

Art. 34

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 della presente legge si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.

136. Ai fini di quanto previsto dai commi da 121 a 133 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

137. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 121 a 133 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

138. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 121 gli uffici di cui al comma 137, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".

139. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.